



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola – lavoro a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATO che già la Commissione Europea - Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni- Bruxelles, 19.6.2013- ha invitato i Paesi membri ad adottare misure per favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e per sviluppare le competenze che aprono loro il cammino verso una futura occupazione;

RITENUTO che, al fine di contrastare efficacemente la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e per formare cittadini responsabili occorre diffondere attraverso l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato la cultura del lavoro in tutti i percorsi di istruzione e formazione;

RITENUTO che, in relazione alle predette esigenze, si rende necessario istituire l'Osservatorio nazionale dell'Alternanza Scuola-Lavoro;

DECRETA

Art. 1

(Costituzione)

Ai sensi della normativa vigente e per le finalità indicate in premessa è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Osservatorio nazionale dell'Alternanza Scuola-Lavoro.

Art. 2

(Composizione)

L'Osservatorio è composto da:

- a) un Coordinatore designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- b) due esperti designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- c) Capo Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- d) Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- e) Responsabile della Segreteria Tecnica della Ministra del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- f) un rappresentante del Gabinetto;
- g) due rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali;
- h) un rappresentante del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola;
- i) quattro rappresentanti del Forum degli Studenti;
- j) due rappresentanti delle Consulte degli studenti;
- k) sette rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca e della relativa Area dirigenziale;
- l) un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- m) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- n) un rappresentante del Forum del Terzo Settore;
- o) un rappresentate di Confindustria;
- p) un rappresentante di Rete Imprese Italia.

Art. 3

(Funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'Alternanza Scuola-Lavoro)

L'Osservatorio di cui all'Articolo 1, nel rispetto delle previsioni della Legge 107/2015 e degli indirizzi di programmazione nazionale definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, svolge le seguenti funzioni:

- a) monitora lo stato di implementazione delle misure di accompagnamento dell'Alternanza;
- b) con cadenza semestrale, elabora un report sullo stato di avanzamento dell'implementazione dell'Alternanza con particolare attenzione agli obiettivi quantitativi e agli aspetti qualitativi dell'Alternanza;
- c) segue l'aggiornamento della Guida Operativa dell'Alternanza Scuola-Lavoro;
- d) supporta e suggerisce le linee guida relativi ai protocolli d'intesa sull'Alternanza Scuola-Lavoro.

Art. 4
(Funzionamento)

1. L'Osservatorio nazionale dell'Alternanza Scuola-Lavoro si riunisce presso la Segreteria Tecnica del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ne assicura il supporto logistico ed organizzativo.

2. Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati a partecipare, su richiesta dei componenti dell'Osservatorio, esperti e rappresentanti di istituzioni formative e di ricerca, di imprese e di associazioni, sia invitandoli a proprie riunioni sia organizzando incontri finalizzati.

Art. 5
(Durata)

Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni dalla data del presente protocollo, con possibilità di rinnovo, da attuarsi con specifico provvedimento formale.

Art. 6
(Oneri)

Ai componenti dell'Osservatorio nazionale dell'Alternanza Scuola-Lavoro non è dovuto alcun compenso, indennità, gettone o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.

Roma,

30 GEN. 2018
30 GEN. 2018

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli